

Proponente: 12.A
Proposta: 2019/252

del 31/07/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 785

del 31/07/2019

LEGALE

Dirigente: CARBONARA Dr. Roberto Maria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TAR DI PARMA DA AVVOCATO INTERNO

Il Segretario Generale

Premesso che:

- con deliberazione n. 129 del 30 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio instaurato c/o il Tar Parma a mezzo di ricorso notificato in data 24 luglio 2019 ed acquisito al P.G. n. 143033 del 25 luglio 2019, promosso dall'avvocato interno S. G. che ha impugnato "le modifiche/integrazioni del regolamento dell'Avvocatura Comunale di Reggio Emilia", approvate con precedente deliberazione giuntale n. 107 del 21 maggio 2019, avendo particolare riguardo alla disciplina dei compensi professionali;
- con il medesimo provvedimento, la Giunta ha ritenuto, per le ragioni di opportunità ivi esplicitate, di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa contenziose extra avvocatura comunale;
- Il Sindaco ha conferito allo scrivente l'incarico di sostituzione del Coordinatore dell'Avvocatura Civica assente o impedito, con provvedimento prot n. 136579 del 11 luglio 2019, reso anche ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' PROCEDURALI IN BASE ALL'ATTRIBUZIONE DEI NUOVI INCARICHI DIRIGENZIALI D'INIZIO MANDATO AMMINISTRATIVO";

Ritenuto che ricorrano i presupposti per un affidamento diretto, anche a fronte di inequivocabili ragioni di urgenza (come riconosciuto anche da Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 153 del 12ott2017), in quanto:

- il Comune, scevro di capacità programmatica in qualità di convenuto, deve utilmente costituirsi entro l'imminente scadenza del 23ott2018, resa maggiormente critica dalle prossime festività estive; tale scadenza è, quindi, incompatibile con procedure di gara e/o comparative (anche a fronte delle considerazioni che seguono);
- l'evidente dimensione da conflitto d'interessi ha messo fuori gioco il sistema organizzativo dell'avvocatura civica, centro di responsabilità provvisto del Know – How di riferimento;
- Non è possibile attivare procedure di gara e/o comparative semplificate, da fondarsi sul criterio aggiudicativo del prezzo più basso (in tal senso, Tar Puglia Lecce, sezione seconda, ordinanza cautelare n. 21 del 19genn2017; sentenze nn. 1289 dell11dic2017 875 del 31magg2017; che impongono nella presente fattispecie il criterio ben più complesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

Ma soprattutto:

- La Corte di Giustizia UE, Sez. V, con sentenza 06.06.2019 - C-264/18, ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica/comparative degli appalti, i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, relativi alla rappresentanza legale in giudizio (secondo la Corte, queste prestazioni si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basi sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima

riservatezza, dalla libera scelta del difensore – aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli – e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato) (inoltre, il principio di massima riservatezza, che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente, potrebbe venire minacciato dall'obbligo incombente sull'amministrazione aggiudicatrice di precisare e pubblicizzare le condizioni di attribuzione dell'incarico; la Corte di giustizia, in definitiva, ritiene l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ampiamente giustificata alla luce di caratteristiche ontologiche proprie di questi servizi (che risultano, per l'appunto, nettamente differenti rispetto a quelle degli altri servizi inclusi);

Precisato che:

- si è comunque in presenza di un servizio, sia pure sui generis;
- la scelta del legale esterno mutua dalla peculiare competenza/esperienza dell'incaricando;
- dal curriculum presentato dall'avv. incaricando Alberto Bertoi (allegato), risulta la particolare competenza dello stesso nella materia del diritto amministrativo;

Ritenuto pertanto di conferire all'avv. Alberto Bertoi l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. del 30 luglio 2019, richiamata in premessa;

Dato atto che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visto l'art. 175 – comma 5 quater, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, che pone in capo ai responsabili della spesa le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art. 56 e 57 dello Statuto comunale;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni esplicitate in narrativa, un incarico professionale all'avv. Alberto Bertoi, con studio in Reggio Nell'Emilia – via Cisalpina n. 18/1, per la rappresentanza e la difesa del Comune nella causa promossa avanti il Tar Parma da una dipendente comunale – avvocato interno;
2. di dare atto che la prestazione – come da preventivo presentato dall'avv. – prevede un compenso lordo di € 5.106,92 (compresi ritenuta d'acconto, 4% CPA e 22% IVA);
3. di disporre che l'incarico sia disciplinato secondo lo schema di contratto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stornare ai sensi dell'art 175 comma 5 quater lett. a) del D.Lgs 267/2000 euro 4.500,00 dal capitolo n. 3250/2 al capitolo n. 3250 evidenziando che gli stessi appartengono al medesimo macroaggregato nonché stessa Missione e Programma;
5. di impegnare pertanto la spesa di € 5.106,92 in favore dell'avvocato, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 U.1.03.02.11.006 del Bilancio 2019, al capitolo n.3250 del PEG 2019 denominato "ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTI A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE", codice prodotto 2019_PD_1201, centro di costo 0115, codice Coge GX, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
6. di allegare curriculum e dichiarazione di compatibilità all'incarico del professionista;
7. di procedere alle pubblicazioni di legge in Amministrazione Trasparente;
8. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.